



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2011, proposto da:  
Elisa Alborghetti, Fabio Abruzzi, Maria Morika Ammendola, Marta Anelli,  
Arianna Arrighi, Marco Belotti, Luca Baldassari, Sara Barucco, Elena Baruzzi,  
Ilaria Chiari, Antonella Clemente, Letizia Crescenti, Giuseppe D'Aguzzo,  
Germana D'Angelo, Federica De Stefani, Debora Fontana, Luca Fortunato,  
Zelda Frassi, Marco Fraternali Seraghiti, Claudia Holler, Emiliano Inversini,  
Marco Lussignoli, Manuel Luzardi, Alessandra Micheli, Paolo Mattei, Federica  
Murelli, Paolo Notari, Denise Orlandini, Attilio Orlini, Nadia Francesca Paglia,  
Giada Agata Paglia, Diletta Pennazza, Francesca Pasquali, Sergio Roppa, Elisa  
Radici, Andrea Sambusida, Cinzia Saviori, Beatrice Terzi, Michele Zanchi,  
Alberto Zinoni, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia,  
con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Carlo  
Zima, 3;

***contro***

Universita' degli Studi di Brescia, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e  
della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello  
Stato, domiciliata ex lege in Brescia, Via S. Caterina, 6;

***nei confronti di***

Stefania Polsoni, Silvia Pisoni, Paolo Boccaletti, Mattia Pietro Paletti, Salvatore

Ginex, Isabella Facchi, Monica Mancino, Elena Pievani, Vera Bariselli, Elisa Rossini, Chiara Ardigò, Sara Tindiani, Marco Zani, Maria Eleonora Maiorana, Monica Podavini, Vest Group Srl, non costituitisi in giudizio;

*per l'annullamento*

- DEL VERBALE IN DATA 8/9/2011, RECANTE L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L'ANNO ACCADEMICO 2011/2012, IL QUALE ATTESTA L'ANNULLAMENTO DELLE DOMANDE RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE DI 2 BRANI E L'AVVENUTA SEGNALAZIONE DI UN QUESITO CON DUE RISPOSTE ESATTE;

- DEL VERBALE, NELLA PARTE IN CUI STATUISCE DI ESPUNGERE DALLA VALUTAZIONE 5 DOMANDE E DI CONSIDERARE LA PROVA COMPOSTA DA 75 DOMANDE IN LUOGO DI 80 (OLTRE A VALORIZZARE UN QUESITO CON 2 RISPOSTE ESATTE);

- DEL VERBALE, NELLA PARTE IN CUI NON DISPONE LA CORREZIONE IMMEDIATA DELLE PROVE, IN DEROGA AL RELATIVO PRINCIPIO;

- DEI VERBALI FINALI E DELLA GRADUATORIA;

- DEL BANDO DELL'UNIVERSITA' DI BRESCIA.

e per il riconoscimento (in via principale)

- DEL DIRITTO DEI RICORRENTI ALL'AMMISSIONE AI CORSI E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'ADOZIONE DEL RELATIVO ATTO SALVA, IN VIA SUBORDINATA, LA RIPARAZIONE PECUNIARIA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Riferiscono i ricorrenti di aver partecipato, in data 8/9/2011 presso l'Ateneo bresciano, ai test di ammissione al corso di laurea per le professioni sanitarie, composti usualmente da una batteria di 80 domande, con una sola risposta esatta.

Denunciano che durante il corso delle prove (ed in particolare dopo oltre un'ora delle due previste) la Commissione ha comunicato oralmente la decisione di annullare dalla valutazione 5 quiz di logica i quali, per errore di stampa, non risultavano immediatamente successivi ai 2 brani di riferimento, identificati con il segno di cancelletto (#). Inoltre riferiscono che è stata valorizzata una domanda con due risposte esatte.

Sostengono i ricorrenti di essere riusciti ugualmente ad analizzare l'intero test e a rispondere alle domande di ragionamento (pur impiegandovi un tempo maggiore del dovuto), mentre altri hanno risposto senza difficoltà poiché avevano ricevuto un quiz regolarmente stampato.

Aggiungono che, come documenta il verbale, la Commissione ha comunicato al microfono la decisione di non valutare le 5 domande, ma al contempo gli studenti venivano avvisati che un componente della Commissione stessa era stato delegato a recarsi presso la sede del Rettorato per avere supporto e conferma delle decisioni prese.

Le domande selezionate dall'Università erano composte da 80 quesiti a risposta multipla (40 per cultura generale e ragionamento logico, 18 di biologia, 11 di chimica, 11 di fisica e matematica) con una sola risposta esatta sulle cinque indicate.

Avverso i provvedimenti in epigrafe propongono gravame i ricorrenti, deducendo i seguenti motivi di diritto:

- a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 della L. 264/99 e degli artt. 7 e 2 comma 3 del D.M. 15/6/2011 sulle modalità di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale dell'anno accademico 2011/12, eccesso di potere per sviamento, incoerenza e contraddizione, poichè l'annullamento di 5 domande di cultura generale ha dato luogo – all'Università di Brescia – ad una selezione differente rispetto a quelle affrontate dagli altri aspiranti allo stesso corso negli altri Atenei italiani;
- b) Incompetenza della Commissione ad annullare i quesiti del test, in sostituzione del Ministero;
- c) Illegittimità dei quesiti selezionati dalla Commissione per eccesso di potere per illegittimità ed incoerenza, in quanto la validità di 1 quesito con 2 risposte esatte ha violato l'affidamento dei candidati nel corretto svolgimento del test (che doveva racchiudere una sola soluzione corretta);
- d) Eccesso di potere per discriminazione fra candidati dell'Ateneo bresciano rispetto ai concorrenti delle altre Università in Italia (perché per i primi i quesiti tecnici hanno assunto un peso maggiore rispetto a quelli di ragionamento logico); inoltre si è realizzata una discriminazione tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria i quali del tutto casualmente non hanno perso tempo sui quesiti poi soppressi e quelli che vi hanno dedicato tempo ed energie preziose;
- e) Violazione del giusto procedimento e dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

I ricorrenti chiedono in via principale l'ammissione in soprannumero, ed in via subordinata l'ammissione al corso quale risarcimento in forma specifica; in via ulteriormente graduata avanzano la pretesa alla riparazione pecuniaria.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione, formulando eccezioni in rito e chiedendo nel merito la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 927, adottata nella Camera di consiglio del 15/12/2011, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo l'ammissione in soprannumero dei ricorrenti al corso di laurea al quale aspirano.

Alla pubblica udienza del 6/6/2012 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

## DIRITTO

I ricorrenti censurano le decisioni adottate dall'Università di Brescia durante lo svolgimento del test di ammissione al corso di laurea per l'accesso alle professioni sanitarie, il quale è stato ritenuto valido (e condotto a termine) malgrado siano state eliminate 5 domande e per un ulteriore quesito siano state rinvenute due risposte esatte.

1. Non è anzitutto condivisibile la pretesa di parte ricorrente di ottenere la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

1.1 Il Ministero ha certamente riaperto il procedimento amministrativo dando esecuzione alla misura cautelare di questo Tribunale, ma in linea generale l'attività intrapresa dall'Ente intimato a seguito del "remand" non comporta l'improcedibilità del ricorso, poiché diversamente opinando la dovuta ottemperanza ad un ordine giudiziale si trasformerebbe per l'amministrazione in una rinuncia coatta al proprio diritto di difesa in giudizio (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 7/9/2006 n. 8092). Peraltro osserva il Collegio che da un lato non risulta emanato alcun atto definitivo in esito al riesame, e dall'altro che la propria ordinanza n. 927/2011 era puntuale e a contenuto prescrittivo, e dunque l'attività susseguente dell'amministrazione è qualificabile come un "facere" meramente adempitivo e provvisorio (cfr. sentenza Sezione 30/7/2008 n. 843; sez. II – 20/4/2011 n. 594).

1.2 Sotto ulteriore profilo i ricorrenti invocano l'art. 4 comma 2-bis del D.L. 30/6/2005 n. 115 conv. in L. 17/8/2005 n. 168 - rubricato "Elezioni degli organi

degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale”, ai sensi del quale “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

1.3 La giurisprudenza consolidata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI – 15/2/2012 n. 768; sez. VI – 11/1/2012 n. 106) ravvisa nella palese eccezionalità della norma un connotato che la rende insuscettibile di applicazione analogica, per cui il suo raggio di operatività è circoscritto all'idoneità degli aspiranti ad una professione priva di “numero chiuso” e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti: per la sua ratio e collocazione nell'ambito di un articolo dedicato alle elezioni degli organi degli ordini professionali e alla materia dell'abilitazione e del titolo professionale, la disposizione risulta in buona sostanza di applicabilità limitata ai procedimenti valutativi dell'idoneità dei candidati che aspirano a conseguire il titolo abilitante lo svolgimento di una professione.

Ogni ipotesi di estensione a fattispecie riservate ad altre categorie (come ad es. gli insegnanti o altri dipendenti pubblici) – anche a prescindere dall'insussistenza, per i medesimi, di ordini professionali in senso stretto – non può che apparire infondata, soprattutto in presenza di controinteressati, i quali hanno titolo per ottenere dal giudice una pronuncia definitiva, che accerti se l'ammissione del proprio antagonista sia o meno legittima (e se la propria posizione debba risultare recessiva). In un caso analogo (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 28/10/2011 n. 5051) è stato evidenziato in via di fatto che i ricorrenti, con la misura cautelare invocata, non sono stati ammessi ad una prova selettiva, né hanno superato la stessa in base alla ripetizione della

valutazione da parte della Commissione esaminatrice, bensì sono stati immatricolati con riserva ad un corso di laurea: l'eventuale "titolo" indicato nel citato comma 2 dell'art. 4 non potrebbe quindi essere costituito dal superamento degli esami del primo anno bensì, nel caso, dal conseguimento del diploma di laurea a completamento dell'intero corso universitario.

2. Passando all'esame delle eccezioni processuali sollevate dall'Avvocatura dello Stato, quest'ultima deduce anzitutto l'inammissibilità del ricorso per l'avvenuta presentazione di una pluralità di domande – tendenti all'annullamento del bando, dei criteri e delle determinazioni della Commissione – senza che sia chiara la connessione tra le stesse.

2.1 La prospettazione non è condivisibile, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale per cui l'interpretazione della domanda giudiziale è rimessa al giudice, che non è vincolato in alcun modo alla qualificazione fattane dalla parte, con l'unico limite del rispetto dei fondamentali principi della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, non potendo essere riconosciuta alle parti una utilitas non richiesta espressamente o neppure ricavabile in alcun modo dalla interpretazione della domanda giudiziale (cfr. Consiglio di Stato sez. V – 11/1/2012 n. 82; sentenza breve T.A.R. Brescia, sez. II – 18/5/2012 n. 836). Nella fattispecie i ricorrenti hanno chiaramente agito in via principale per ottenere il bene della vita al quale aspirano, ossia l'accesso ai corsi di laurea, anche se detta pretesa è stata accompagnata dalla presentazione di domande di tipo caducatorio, tese alla parziale eliminazione degli atti del procedimento (verbali, graduatoria e bando).

2.2 L'Avvocatura erariale formula altresì eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, poiché solo alcuni dei ricorrenti (considerando l'esito delle domande annullate nel corso della prova) si troverebbero in posizione utile di graduatoria per la chiamata, e non sempre per il corso dagli stessi privilegiato: si registrerebbe una disomogeneità di interessi nell'ambito dei esponenti, per il

conflitto che si sviluppa tra chi è avvantaggiato dal mantenimento della prova e chi trae esclusivo beneficio dal suo annullamento.

2.3 L'eccezione è priva di fondamento. Per costante giurisprudenza la proposizione contestuale di una pluralità di azioni da parte di più soggetti, contro uno stesso atto o più atti collegati, è soggetta a presupposti di segno sia negativo sia positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i presupposti di segno positivo consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per i medesimi motivi (T.A.R. Piemonte, sez. I – 14/7/2011 n. 781) Nel caso in esame sussistono entrambe le categorie di condizioni poiché – se sono pacifici i profili “in positivo” – per quelli “in negativo” non si ravvisa l'esistenza di interessi in conflitto o divergenti fra loro, poiché i ricorrenti perseguono l'obiettivo comune dell'annullamento degli atti della procedura di preselezione per ottenere la riammissione ai corsi di laurea. Gli esponenti in particolare non intendono fare accertare i reali vantaggi e svantaggi procurati a ciascuno di loro dagli imprevisti che si sono originati, bensì sottolineare che la situazione di confusione ed incertezza – provocata dalla modifica “in itinere” dei quesiti della prova (con conseguente alterazione nella modulazione e proporzione del test ministeriale) – ha impedito l'esplicazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito e l'accesso al corso di laurea (cfr. ipotesi condivisa dal Collegio nell'ordinanza cautelare n. 927/2011). Le posizioni dei singoli ricorrenti, in buona sostanza, sono fra loro collimanti per quanto concerne l'interesse perseguito e le doglianze formulate, e tale condizione di uniformità consente di qualificare i ricorrenti medesimi come un'unica parte processuale,

seppure soggettivamente complessa.

3. Le parti in giudizio viceversa convergono sulla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame per i 3 candidati Barucco Sara, Abruzzi Fabio e Baruzzi Elena, già autonomamente ammessi alla frequenza del corso di studi prescelto per scorrimento della graduatoria ritualmente approvata.

4. Nel merito parte ricorrente sottolinea che in fatto, dopo l'adozione dell'ordinanza cautelare, tutti i ricorrenti sono stati immatricolati, hanno pagato le tasse ed hanno seguito lezioni e tirocini apponendo le firme necessarie (e dette circostanze dimostrerebbero che l'Ateneo è ben in grado di reggere l'ammissione in sovrannumero). Il Ministero obietta viceversa che gli esponenti svolgono doglianze sugli errori della Società incaricata dell'elaborazione dei quiz, mentre la Commissione poteva alternativamente rinviare (previo annullamento) la prova ovvero svolgerla limitando i quesiti a quelli privi di errori: qualunque soluzione incontrava ostacoli normativi (ai sensi degli artt. 8 ovvero 2 comma 3 del D.M. 15/6/2011) tenuto conto che comunque l'art. 7 richiama gli "argomenti" ma non il numero e la proporzione dei quesiti. Sostiene che soltanto la Commissione era in grado di fornire una risposta tempestiva al problema emerso, e che la soluzione prescelta è quella più conforme al pubblico interesse.

5. A questo punto vanno esaminati i motivi primo e terzo dell'esposizione in fatto, con i quali i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 della L. 264/99 e degli artt. 7 e 2 comma 3 del D.M. 15/6/2011 sulle modalità di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale dell'anno accademico 2011/12, l'eccesso di potere per sviamento, incoerenza e contraddizione, poichè l'annullamento di 5 domande di cultura generale ha dato luogo – all'Università di Brescia – ad una selezione differente rispetto ai candidati allo stesso corso negli altri Atenei italiani. Sostengono i ricorrenti che:

- la Commissione ha illegittimamente modificato “in itinere” il bando, sancendo la validità di sole 75 domande su 80 con eliminazione di 5 quesiti di un’intera area (cultura generale), che ha realizzato uno squilibrio del test voluto dal Ministero ed ha penalizzato i candidati più preparati in quelle discipline;
- non sono stati rispettati i canoni di scelta meritocratica stabiliti indiscriminatamente a livello nazionale;
- la presenza di un quiz con 2 risposte esatte (neppure indicato con esattezza al momento dell’avviso) è illegittima poichè in contrasto con l’art. 2 comma 3 citato;
- la rilevanza del principio di economicità dell’azione amministrativa non può tradursi nel sacrificio di tutti gli altri canoni che governano le procedure selettive, tenuto conto che il vizio di stampa ha avuto un riscontro differente sui vari candidati (per alcuni soltanto la trascrizione della prova era corretta, ed alcuni soltanto hanno risposto comunque ai quesiti poi depennati);
- il fattore tempo non è ininfluenza quando nella graduatoria centinaia di aspiranti sono racchiusi in un margine esiguo di 1 o 2 punti;
- la validità di 1 quesito con 2 risposte esatte ha violato l’affidamento dei candidati nel corretto svolgimento del test;
- per le 5 domande annullate taluni studenti hanno perso tempo ad analizzarle ed abbinarle con i brani di lettura.

L’articolata censura è meritevole di apprezzamento.

5.1 La ricostruzione dei fatti illustrata dai ricorrenti trova sostanziale conferma negli atti e nelle deduzioni dell’amministrazione resistente, salvo qualche elemento trascurabile come il tempo intercorso tra l’inizio della prova e le comunicazioni ai candidati delle decisioni adottate dalla Commissione (per queste ultime il verbale in atti indica un orario intercorrente tra le 11.25 e le 11.35 – doc. 9 ricorrenti). La non perfetta analogia nell’indicazione dello iato temporale tra l’avvio della selezione e le contromisure illustrate dall’autorità

amministrativa come già anticipato in verità non riveste particolare importanza. E' infatti incontroverso che, per alcuni candidati, per un errore di stampa i quesiti afferenti a due brani di cultura generale (poi identificati nel numero di 5) non erano collocati al termine dei brani stessi ma in posizioni del tutto casuali, sparsi tra le altre domande. Ciò ha comportato, per i ricorrenti (e per tutti gli altri candidati) un generale disorientamento in una prova nella quale il fattore tempo è assolutamente determinante. Pertanto si è da subito creata una disparità (impossibile da rendicontare "ex post") tra coloro che avevano già avuto occasione di incrociare detti quesiti e coloro che, per qualsiasi motivo, non li avevano ancora affrontati. A ciò deve essere aggiunta l'ulteriore difficoltà – non secondaria in una prova che sottopone che la sostiene ad una carica di stress emotivo (seppur differenziata secondo le sensibilità di ciascun individuo) – originata dalla presenza (non divulgata dalla Commissione durante la prova) di una domanda con due risposte esatte, la quale ha generato ulteriore incertezza. Da ultimo anche l'avviso che il Presidente si sarebbe recato presso il Rettorato per ricevere un conforto alle decisioni adottate può aver incrementato il già elevato livello di ambiguità.

Ad avviso del Collegio le concrete circostanze di fatto verificatesi durante la procedura selettiva non sono state idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso di laurea.

5.2 A detta incongruenza si deve aggiungere che la scelta della Commissione di non interrompere lo svolgimento dell'esame e di proseguirlo depennando le risposte collegate ai due brani non appare al Collegio appropriata. La prova alla quale i candidati sono stati sottoposti è obiettivamente diversa da quella sostenuta negli altri Atenei, poiché la decurtazione delle domande ha inciso in maniera non trascurabile sul numero dei quesiti di cultura generale e dunque sul "peso" attribuito dalla normativa vigente alle materia principale sulle quale i

candidati sono chiamati a cimentarsi ed orientare la propria preparazione. L'art. 2 comma 3 del D.M. 15/6/2011 (richiamato dall'art. 7 comma 3) statuisce in proposito che la prova di ammissione consiste nella soluzione di 80 quesiti, che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto. I quesiti sono poi articolati in 40 per cultura generale e ragionamento logico, 18 per biologia, 11 per chimica e 11 per fisica e matematica. Sul punto non convince l'approccio interpretativo della difesa erariale, secondo la quale l'art. 7 comma 3 (che riguarda in modo specifico il corso di laurea di cui si discorre) si limita testualmente a richiamare gli "argomenti" enucleati all'art. 2 comma 3 e non il "numero" e la "distribuzione" dei quesiti: in disparte ogni considerazione di carattere generale, il bando per l'anno accademico 2011/2012 (doc. "f" ricorrenti, pag. 3) esplicitava l'articolazione in modo perfettamente corrispondente a quella del richiamato decreto ministeriale, vincolando l'amministrazione nel senso di quella che già costituiva la più logica lettura della normativa nazionale. L'esame dei ricorrenti è risultato pertanto indebitamente inciso, dato che gli stessi non hanno potuto confrontarsi sul numero di quesiti previsto a livello generale per l'accesso ai corsi di laurea per le professioni sanitarie in tutti gli Atenei italiani. In buona sostanza la prova non può dirsi regolarmente espletata poiché la comparazione dei candidati è avvenuta su quesiti disomogenei per composizione quantitativa e sbilanciati a favore delle discipline specialistiche di settore, con ridimensionamento delle domande di cultura generale.

5.3 Nell'ottica del bilanciamento degli opposti interessi, pare al Collegio che l'opzione più ragionevole fosse rappresentata dall'interruzione della prova e dal suo rinnovo con una nuova batteria di test. Se la stessa non poteva svolgersi lo stesso giorno, era possibile il rinvio ad una giornata immediatamente successiva. Non si dubita che l'art. 8 indichi la data della prova, eppure un inconveniente del tipo di quello verificatosi ben poteva giustificare la

ripetizione dell'esame nel rispetto delle regole e della "par condicio", mentre il temuto "clamore" non poteva dirsi inferiore a quello suscitato nella prova così come nei fatti espletata. Le conseguenze economiche per i partecipanti – provenienti da tutta Italia e chiamati ad una sosta prolungata a Brescia – non sarebbero state troppo impattanti, ove rapportate ad una prova che non poteva obbedire ai canoni di linearità, buon andamento ed imparzialità nella selezione dei candidati.

In conclusione i profili sono fondati e devono essere accolti.

6. Quanto all'effetto di questa statuizione, il Collegio rileva (condividendo sul punto le considerazioni sviluppate da T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 28/10/2011 n. 5051) che la conseguenza di ritenere irregolare la prova concorsuale implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave "vulnus" del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione. Al contrario più ragionevole appare l'opzione (conforme al giudicato cautelare) di accogliere il gravame limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Si ritiene dunque di aderire all'orientamento già espresso con la sentenza del T.A.R. Toscana (sez. I – 27/6/2011 n. 1105), nella quale è stata ritenuta impraticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, "per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritamente collocati in graduatoria)". La soluzione più congrua (condivisa anche da T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I – 28/2/2012 n. 457),

in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione in soprannumero, dovendosi condividere l'affermazione fatta nella sentenza citata del T.A.R. Toscana, secondo la quale, pur essendo vero che “a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi”.

7. Il ricorso va dunque accolto nei termini indicati, facendo obbligo all'Università degli Studi di Brescia di procedere in via definitiva all'ammissione, anche in soprannumero, dei ricorrenti al corso di laurea di cui si controverte. Peraltro è noto che gli esponenti, per effetto della misura cautelare, sono già stati ammessi con riserva a frequentare il corso di studi universitario in questione.

Possono essere a questo punto assorbite le censure relative agli altri motivi del ricorso principale, talune delle quali formulate in via subordinata. Allo stesso modo va considerata assorbita la domanda di risarcimento danni in forma pecuniaria, espressamente formulata in via graduata rispetto a quella principale. Le spese di giudizio possono essere tuttavia parzialmente compensate, in una vicenda che ha richiesto decisioni tempestive e di rilevante impatto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando:

- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame per i Sig.ri Barucco Sara, Abruzzi Fabio e Baruzzi Elena;

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dispone la riammissione in soprannumero degli altri ricorrenti al corso di laurea per l'accesso alle professioni sanitarie per l'anno accademico 2011/2012.

Condanna (ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c.) l'amministrazione resistente al pagamento, in favore degli avv.ti Michele Bonetti e Delia Santi, difensori antistatari dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000 oltre agli oneri di legge, pari alla quota anticipata ovvero non riscossa.

Condanna altresì l'amministrazione a rifondere ai ricorrenti le spese del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 16/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)